SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1° ottobre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 settembre 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 29 agosto 2014 e scadenza 30 agosto 2016, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 settembre 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 81.530 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 22 agosto 2014, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ»), con godimento 29 agosto 2014 e scadenza 30 agosto 2016;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti CTZ;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche di CTZ con godimento 29 agosto 2014 e scadenza 30 agosto 2016. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 25 settembre 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 settembre 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 settembre 2014, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 settembre 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2016, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2), per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche, ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1), per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranche stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2014

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

14A07458

DECRETO 25 settembre 2014.

Emissione di certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu») con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2020, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in

maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 settembre 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 81.530 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2020;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche dei CCTeu, con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2020, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà calcolato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dello 0,80%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,576%.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia all'art. 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 settembre 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 settembre 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 108 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° ottobre 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell' 1,133% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2014, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del

Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2014

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

14A07457

DECRETO 25 settembre 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° dicembre 2024, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 settembre 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 81.530 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 26 agosto 2014, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° dicembre 2024;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° dicembre 2024. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,50%, pagabile in due semestralità posticipate; la prima cedola è pagabile il 1° dicembre 2014, le cedole successive sono pagabili il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 1° dicembre 2014, sarà pari allo 0,621585% lordo, corrispondente a un periodo di 91 giorni su un semestre di 183.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 settembre 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 settembre 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 30 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° ottobre 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,50% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2014 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2014

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

14A07459

DECRETO 29 settembre 2014.

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie»;

Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997, 22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000, 20 settembre 2001, 16 settembre 2002, 18 settembre 2003, 16 settembre 2004, 20 settembre 2005, 20 settembre 2006, 18 settembre 2007, 23 settembre 2008, 23 settembre 2009, 25 marzo 2010, 23 settembre 2011, 25 settembre 2012 e 23 settembre 2013 recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/93 e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2009);

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, scoperti senza affidamento, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, credito revolving e con utilizzo di carte di credito, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.

Art. 2.

1. La Banca d'Italia procede alla rilevazione dei dati avendo riguardo, per le categorie di cui all'articolo 1, alla natura, all'oggetto, all'importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2014

Il Capo della direzione V: MARESCA

14A07487

DECRETO 30 settembre 2014.

Tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura (legge 7 marzo 1996 n. 108). Periodi di rilevazione 1º aprile - 30 giugno 2014. Applicazione dal 1º ottobre al 31 dicembre 2014.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visti i propri decreti del 23 settembre 2013 e del 29 settembre 2014, recanti la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 25 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 2014 e, in particolare, l'articolo 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 2014 – 30 giugno 2014 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura»

emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2009);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° aprile 2014 – 30 giugno 2014 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2014 – 30 giugno 2014, sono indicati nella tabella riportata in allegato (ALLEGATO *A)*.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2014.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'articolo 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (ALLEGATO *A)*.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° luglio 2014 – 30 settembre 2014 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2014

Il Capo della direzione V: MARESCA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1°APRILE - 30 GIUGNO 2014
APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2014

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*	*TASSI SOGLIA (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	11,62	18,5250
	oltre 5.000	10,08	16,6000
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	16,18	24,1800
	oltre 1.500	15,13	22,9125
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI	fino a 5.000	9,30	15,6250
	da 5.000 a 100.000	8,11	14,1375
	oltre 100.000	5,47	10,8375
FACTORING	fino a 50.000	6,83	12,5375
	oltre 50.000	4,54	9,6750
CREDITI PERSONALI		12,12	19,1500
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE		10,69	17,3625
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	12,17	19,2125
E DELLA PENSIONE	oltre 5.000	11,44	18,3000
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI	fino a 25.000	7,15	12,9375
	oltre 25.000	7,20	13,0000
LEASING IMMOBILIARE			
- A TASSO FISSO		6,62	12,2750
- A TASSO VARIABILE		4,63	9,7875
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	8,52	14,6500
	oltre 25.000	5,58	10,9750
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 5.000	12,35	19,4375
	oltre 5.000	9,68	16,1000
CREDITO REVOLVING	fino a 5.000	16,98	24,9800
	oltre 5.000	12,89	20,1125
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
- A TASSO FISSO		4,85	10,0625
- A TASSO VARIABILE		3,66	8,5750

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI. LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nei Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2013 e del 29 settembre 2014 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009, n. 200.
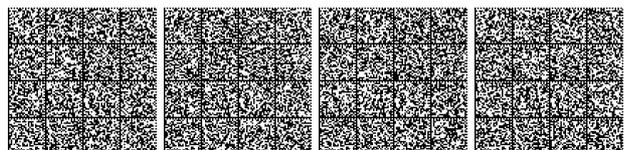
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", gli "scoperti senza affidamento", il "credito *revolving* e con utilizzo di carte di credito", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e le operazioni di "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.
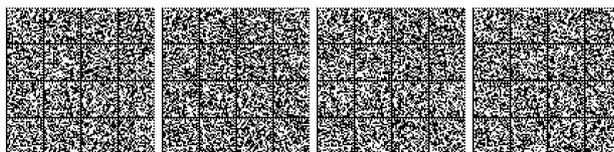
La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari già iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 ([1]). Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti ([2]).

La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l'introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente – ai crediti personali e agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing ("autoveicoli e aeronavale", "immobiliare" e "strumentale"); sono stati separati i TEG pubblicati per il "credito finalizzato" e il "credito *revolving*"; la categoria residuale "altri finanziamenti" non prevede la distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese).

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al D.P.R. 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo

---

([1]) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf).

([2]) www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usura_faq.pdf
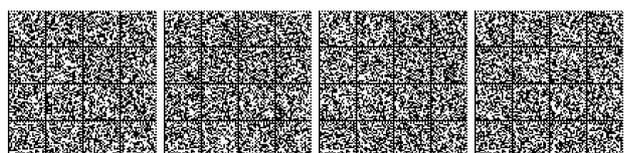
2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del DPR 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto "non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti" è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

A causa degli importanti scostamenti tra i tassi fissi e variabili rilevati nelle operazioni di leasing immobiliare, a partire dal decreto valido per il trimestre 1° aprile 2011 – 30 giugno 2011 l'indicazione delle operazioni di leasing immobiliare "a tasso fisso" e "a tasso variabile" è data separatamente al fine di evitare in tale comparto fenomeni di razionamento del credito ([3]).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

([3]) Al riguardo, la Banca d'Italia ha condotto una specifica indagine presso gli intermediari operanti nel comparto.

§ § §
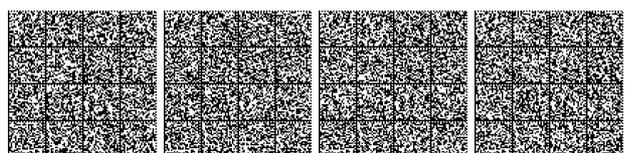
Rilevazione degli interessi di mora

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

14A07484

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 aprile 2014.

Elenco di soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2010. (Decreto n. 1528).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni;

Visto decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, recante: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297" e, in particolare, l'art. 14 del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)", registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: "Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01", registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;
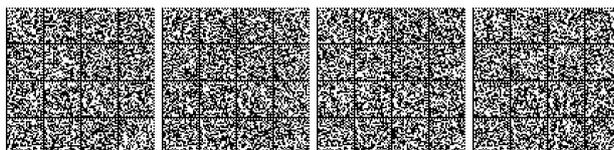
Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11, recante "Disposizioni transitorie e finali" con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 130/Ric. del 2 aprile 2012, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 393/Ric. del 10 luglio 2012, con il quale è stato approvato il secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art.14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2010 alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di lavoro e completata nella seduta del 26 marzo 2014 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/98;

Viste le disponibilità dei piani di riparto delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca disposte con i decreti numeri 560/Ric. del 2 ottobre 2009, 19/Ric. del 15 febbraio 2010, 332/Ric. del 10 giugno 2011 e 435/Ric. del 13 marzo 2013 rispettivamente relativi agli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 e 2012;

Visto il decreto n. 2297/Ric. del 21 novembre 2013 di modifica del predetto decreto direttoriale 332/Ric. del 10 giugno 2011 con cui è stata disposta la variazione di quanto previsto dal decreto di riparto effettuando lo spostamento dell'importo di euro 200.000,00 dall'art. 15 all'art. 14, sezione "Nazionale" per le domande di assunzione di personale di ricerca;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione, contestualmente alla formazione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2010. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 203.500,00 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione della prescritta certificazione antimafia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2014

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 3093

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE / DM			RAGIONE SOCIALE/**CUP**	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	21/12/2010 **220**	10:00:02.834 61808		INGENIA & PARTNERS S.R.L. **B84C12000340001**	Contratto 1	04333910752 LECCE LE		**203.500,00**
						Totali (€)	**0,00**	**203.500,00**

14A07381

DECRETO 28 maggio 2014.

Modifica del decreto 23 marzo 2010 di revoca ed ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 1903).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, corrimi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge del 14 gennaio 1994 n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: "Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del D.M. 8 agosto 1997 n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 recante: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori", e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297";

Viste le domande presentate ai sensi del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 ed i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)", registrato dalla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il D.M. del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: "Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli Aiuti di stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01", registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante "Disposizioni transitorie e finali" con particolare riferimento ai curami 2 e 3;

Visto il decreto direttoriale n. 61 del 23 marzo 2010, con il quale, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca n. 5631 presentato dalla Carapelli Firenze SpA c.f. 01216870483, ai sensi del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, per un importo di credito agevolato pari a euro 793.090,00 e un contributo nella spesa pari a euro 360.580,00;

Vista la nota del 15 aprile 2014, pervenuta in data 30 aprile 2014, prot. n. 9760, l'istituto convenzionato ha comunicato che, a seguito di complesse vicissitudini societarie, il progetto risulta in capo alla Carapelli Firenze SpA c.f. 06271510965 e che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per cooperazione con università e/o enti pubblici di ricerca, non risulta soddisfatto;

Considerato che la predetta diversa imputazione dei costi tra i soggetti esecutori non altera il costo globale del progetto ma varia le agevolazioni concesse;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto direttoriale n. 61 del 23 marzo 2010, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 5631 presentato dalla Carapelli Firenze SpA c.f. 01216870483, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto direttoriale n. 61 del 23 marzo 2010, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Variazione della titolarità del progetto in capo alla Carapelli Firenze SpA c.f. 06271510965.

3. Il contributo nella spesa concesso con Decreto Direttoriale n. 61 del 23 marzo 2010, per il progetto n. 5631 presentato dalla Carapelli Firenze SpA c.f. 01216870483 ora Carapelli Firenze SpA c.f. 06271510965, per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 122.560,00 e il credito agevolato è conseguentemente aumentato di euro 122.560,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato secondo le forme di legge.

Roma, 28 maggio 2014

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 3087

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 5631

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 5631 del 28/05/2002 Comitato del 27/02/2008

• Progetto di Ricerca

Titolo: Nuovo modello sperimentale per la progettazione di oli extravergini d"oliva con principi nutrizionali stabilizzati.

Inizio: 01/04/2006

Durata Mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

CARAPELLI FIRENZE SPA

TAVARNELLE VAL DI PESA (FI)

• Costo Totale ammesso	Euro	1.225.600,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.154.600,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	71.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	400.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 832.200,00	€ 71.000,00	€ 903.200,00
Non Eleggibile	€ 322.400,00	€ 0,00	€ 322.400,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.154.600,00	€ 71.000,00	€ 1.225.600,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 5631

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	238.020,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	915.650,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

il progetto dovrà essere monitorato dall'esperto scientifico mediante presentazione al Ministero di relazioni semestrali sullo stato di avanzamento delle attività e sui risultati raggiunti.

14A07380

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 settembre 2014.

Modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Baytril soluzione iniettabile 2,5%, Baytril soluzione iniettabile 5%, Baytril soluzione iniettabile 10% e denominazioni associate», contenenti la sostanza attiva «enrofloxacina». (Decreto n. 99).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2001/82/CE, e successive modificazioni, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 1° settembre 2014, relativa, nel quadro dell'art. 34 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari «Baytril soluzione iniettabile 2,5%, Baytril soluzione iniettabile 5%, Baytril soluzione iniettabile 10% e denominazioni associate», contenenti la sostanza attiva «enrofloxacina»;

Decreta:

Art. 1.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari «Baytril soluzione iniettabile 2,5%, Baytril soluzione iniettabile 5%, Baytril soluzione iniettabile 10% e denominazioni associate», contenenti la sostanza attiva «enrofloxacina», devono essere modificate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nell'etichettatura e nel foglietto illustrativo secondo quanto disposto nell'Allegato III della sopracitata decisione della Commissione del 1° settembre 2014.

A tal fine le società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio sopracitate sono tenute a presentare immediatamente la relativa domanda di variazione prevista dalla normativa vigente, ed a conformare entro sessanta giorni gli stampati delle confezioni in commercio a quanto disposto nel presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2014

Il direttore generale: BORRELLO

14A07369

DECRETO 19 settembre 2014.

Modificazione delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Baytril soluzione iniettabile 2,5%, Baytril soluzione iniettabile 5%, Baytril soluzione iniettabile 10% e denominazioni associate», nonché dei medicinali veterinari correlati, contenenti la sostanza attiva «enrofloxacina». (Decreto n. 100).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2001/82/CE, e successive modificazioni, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 1° settembre 2014, relativa, nel quadro dell'art. 35 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari «Baytril soluzione iniettabile 2,5%, Baytril soluzione iniettabile 5%, Baytril soluzione iniettabile 10% e denominazioni associate», nonché dei medicinali veterinari correlati, contenenti la sostanza attiva «enrofloxacina»;

Decreta:

Art. 1.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari «Baytril soluzione iniettabile 2,5%, Baytril soluzione iniettabile 5%, Baytril soluzione iniettabile 10% e denominazioni associate», nonché dei medicinali veterinari correlati, contenenti la sostanza attiva «enrofloxacina», devono essere modificate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nell'etichettatura e nel foglietto illustrativo secondo quanto disposto nell'Allegato III della sopracitata decisione della Commissione del 1° settembre 2014.

A tal fine le società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio sopracitate sono tenute a presentare immediatamente la relativa domanda di variazione prevista dalla normativa vigente, ed a conformare entro sessanta giorni gli stampati delle confezioni in commercio a quanto disposto nel presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2014

Il direttore generale: BORRELLO

14A07370

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 settembre 2014.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio tutela Quartirolo Lombardo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta "Quartirolo Lombardo";

Visto il decreto ministeriale del 22 luglio 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 180 del 3 agosto 2004, con il quale è stato attribuito al Consorzio tutela Quartirolo Lombardo il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP "Quartirolo Lombardo";

Visti i decreti del 23 luglio 2007, 23 luglio 2010 e 25 luglio 2013, con i quali è stato confermato, per un triennio, al Consorzio tutela Quartirolo Lombardo l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP "Quartirolo Lombardo";

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto che il Consorzio tutela Quartirolo Lombardo, su indicazioni del Ministero, ha adeguato il proprio statuto alle sopravvenute esigenze in materia di consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dal decreto dipartimentale del 12 maggio 2010, n. 7422 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 3 luglio 2014;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata il 15 aprile 2014 al n. 3919, recante il numero di repertorio 147.056 ed il numero di raccolta 17.526, con atto a firma del notaio Gianni Tufano;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio tutela Quartirolo Lombardo, registrato il 15 aprile 2014 al n. 3919, recante il numero di repertorio 147.056 ed il numero di raccolta 17.526, con atto a firma del notaio Gianni Tufano.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 settembre 2014

Il direttore generale: GATTO

14A07382

DECRETO 8 settembre 2014.

Modifica al decreto 10 febbraio 2014 con il quale al laboratorio Chirale S.r.l., in Pramaggiore, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 10 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 50 del 1° marzo 2014 con il quale al laboratorio Chirale S.r.l., ubicato in Pramaggiore (VE), via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 13/C è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, pervenuta in data 3 settembre 2014, con la quale comunica di aver variato la denominazione in Chirale S.a.s. di Franchi Stefania & C. e la sede in Annone Veneto (VE), via Postumia n. 74;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 31 luglio 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione e la sede al laboratorio Chiarle S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione e la sede del laboratorio Chirale S.r.l., ubicato in Pramaggiore (VE), via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 13/C sono modificate in: Chirale S.a.s. di Franchi Stefania & C., ubicato in Annone Veneto (VE), via Postumia n. 74.
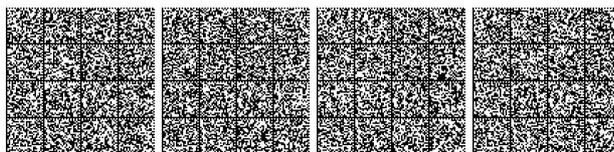
Art. 2.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio Chirale S.a.s. di Franchi Stefania & C. è autorizzato, sono le seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità' totale (3 - 20 mg/l)	OIV MA-AS313-01: R2009
Acidità' volatile (=< 1,50 g/l)	OIV MA-AS313-02: R2009
Acido sorbico (1 - 200 mg/l)	OIV MA-AS313-14A: R2009 + OIV MA-AS313-14C: R2009
Biossido di zolfo (0 - 300 mg/l)	OIV MA-AS323-04B: R2009
Ceneri (> 1 g/l)	OIV MA-AS2-04: R2009
Cloruri (0 - 1000 mg/l)	OIV MA-AS321-02: R2009
Titolo alcolometrico volumico (=< 20% vol.)	OIV MA-AS312-01A: R2009 par. 4.B
Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo) (=< 20 % vol.)	OIV MA-AS311-02: R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo) (=< 40 % vol.)	OIV MA-AS311-02: R2009 + OIV MA-AS312-01A: R2009 par. 4.B
Estratto non riduttore (da calcolo) (> 0,5 g/l)	OIV MA-AS2-03B: R2012 + OIV MA-AS311-02: R2009
Estratto secco totale (> 0,5 g/l)	OIV MA-AS2-03B: R2012
Massa volumica e densita' relativa a 20°C (0 - 2,00000)	OIV MA-AS2-01A: R2012 par. 5
Solfati (0 - 2000 mg/l)	OIV MA-AS321-05A: R2009
ph (2,50 - 4,50)	OIV MA-AS313-15: R2009
Glucosio e fruttosio (0 - 300 g/l)	OIV MA-AS311-02: R2009

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 settembre 2014

Il direttore generale: GATTO

14A07383

DECRETO 8 settembre 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio di enologia Enzo Michelet S.r.l., in Conegliano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 4 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 198 del 25 agosto 2010 con il quale al Laboratorio di enologia Enzo Michelet S.r.l., ubicato in Conegliano (TV), Via A. Vital n. 96, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 settembre 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 23 luglio 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo confoime alla nonna UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA — European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA — L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento:

Decreta:

Art. 1.

Il Laboratorio di enologia Enzo Michelet S.r.l., ubicato in Conegliano (TV), Via A. Vital n. 96, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2018 data di scadenza dell' accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio di enologia Enzo Michelet S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA — L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 settembre 2014

Il direttore generale: GATTO

Allegato

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2009
Acido sorbico	OIV MA-AS313-14A R2009
Alcol metilico (metanolo) ((0,03mL*100mL di etanolo anidro< mL*100mL di etanolo anidro <0,50mL*100mL di etanolo anidro))	POP 112 2014 rev. 6
Anidride solforosa libera e totale	OIV MA-AS323-04A R2012
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Cloruri	OIV MA-AS321-02 R2009
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B R2012
Estratto senza zuccheri	OIV MA-AS2-03B R2012
Sovrapressione	OIV MA-AS314-02 R2003
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A par.4B R2009
Glucosio + Fruttosio	OIV-MA-AS311-02 R2009
Massa volumica a 20°C e Densità relativa a 20 °C	OIV MA-AS2-01A p.to 5 R2012
Potassio, Rame, Sodio, Alluminio, Ferro, Calcio, Piombo, Zinco, Litio, Magnesio ((Potassio (0,200 g/L÷ 1,500 g/L), Rame (0,05 mg/L÷ 1,00 mg/L), Sodio (5 mg/L÷ 100 mg/L), Alluminio (0,25 mg/L ÷ 2,00 mg/L), Ferro (0,50 mg/L÷ 4,00 mg/L), Calcio (25 mg/L÷ 200 mg/L), Piombo (0,010 mg/L÷ 0,080 mg/L), Zinco (0,40 mg/L÷ 3,00 mg/L), Litio (0,025 mg/L÷ 0,200 mg/L), Magnesio (40 mg/L÷ 150 mg/L)))	POP 273 2014 rev. 4
Solfati	OIV MA-AS321-05A R2009
Sostanze riducenti (Zuccheri riduttori)	OIV-MA-AS311-01A R2009
Zuccheri riduttori dopo inversione (0,1 g/L< g/L zuccheri riduttori <50 g/L)	POP 05 2013 rev. 5
pH	OIV MA-AS313-15 R2011

14A07385

DECRETO 9 settembre 2014.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela olio extra vergine di oliva DOP Riviera Ligure a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Riviera Ligure».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea — legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attivita di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 123 della Commissione del 23 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 122 del 24 gennaio 1997 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta "Riviera Ligure" ;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — serie generale - n. 129 del 4 giugno 2002, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di Tutela olio extra vergine di oliva DOP Riviera Ligure il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Riviera Ligure";

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — serie generale - n. 280 del 1 dicembre 2007, con il quale è stato confeimato per un triennio al Consorzio di Tutela olio extra vergine di oliva DOP Riviera Ligure l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Riviera Ligure";

Visto il decreto ministeriale del 14 aprile 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — serie generale - n. 104 del 6 maggio 2011, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di Tutela olio extra vergine di oliva DOP Riviera Ligure l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Riviera Ligure";

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria < olivicoltori > nella filiera < grassi (oli) > individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova e autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta "Riviera Ligure";

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di Tutela olio extra vergine di oliva DOP Riviera Ligure a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 22 aprile 2002, già confermato con decreto del 15 novembre 2007 e con decreto del 14 aprile 2011 al Consorzio di Tutela olio extra vergine di oliva DOP Riviera Ligure, con sede in Imperia, Via T. Schiva n. 29, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Riviera Ligure";

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 10 giugno 2010 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2014

Il direttore generale: GATTO

14A07384

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 settembre 2014.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Lario Helicopter Service.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto-legge 3 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge 296/06);

Vista la sentenza del Tribunale di Lecco in data 11 aprile 1996 e il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 9 maggio 1996, poi integrato in data 5 luglio 1996, con il quale la SpA Cariboni Paride è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Giorgio Cumin;

Vista la sentenza del Tribunale di Lecco in data 13 dicembre 1996 e il successivo decreto in data 24 febbraio 1997 del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla Srl Lario Helicopter Service con sede legale in Colico (LC), loc. zona industriale, Partita Iva 01683900136 n. REA LC-209797 con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori nelle imprese in amministrazione straordinaria del Gruppo Cariboni i signori dott. Nicodemo Di Laura, avv. Francesco Pensato, dott. Guido Tronconi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1. commi 498 e 499, della sopra citata legge 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Cariboni i signori dott. Giorgio Cumin, dott. Nicodemo Di Laura, dott. Guido Puccio;

Visto il provvedimento ministeriale in data 18 aprile 2014 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Lecco del piano di riparto finale della Srl Lario Helicopter Service e disposte le forme della pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito del riparto finale unitamente al bilancio finale della liquidazione e del conto della gestione;

Vista l'istanza pervenuta in data 22 luglio 2014 con la quale i commissari liquidatori riferiscono che è stato eseguito il piano di riparto finale, che le somme destinate ai creditori risultati irreperibili (e precisamente i seguenti creditori: Fall. Airtechnologies srl; Akzo Nobel; Baldini srl; C.T. Milano srl; Commer'Air; E.L.S.A.; Ecolav snc; Elisondrio srl; Eurocopter France; Eurofly Service srl; Industrie Bresciana Osso Srl; Max Gomme Service srl; Polirama di Graffagnino; Provest srl; Rete A srl; Studio Notaio Bompadre; Trussoni *srl)* sono state accantonate su apposito libretto di deposito bancario a risparmio intestato alla Srl Lario Helicopter Service del Credito Valtellinese agenzia di Delebio e chiedono che venga disposta la chiusura della amministrazione straordinarie relativa alla Srl Lario Helicopter Service;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri d attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Srl Lario Helicopter Service a norma dell'art. 6 del decreto legge 30 gennaic 1979 n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Srl Lario Helicopter Service con sede legale in Colico (LC), loc. zona industriale, Partita Iva 01683900136, n. REA LC-209797.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Srl Lario Helicopter Service.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio di Lecco per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 22 settembre 2014

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

p. *Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*
CANNATA

14A07421

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Proroga smaltimento scorte relativamente al medicinale per uso umano «Sinertec»

Estratto determinazione V&A n. 1779 del 9 settembre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale: SINERTEC.

Confezione: 033266014 - 14 compresse.

Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07353

Proroga smaltimento scorte relativamente al medicinale per uso umano «Docetaxel Sandoz».

Estratto determinazione V&A/1778 del 9 settembre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente a:

medicinale: «DOCETAXEL SANDOZ».

Confezioni:

039713019 - «10mg/Ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20mg/2ml;

039713021 - «10mg/Ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 20mg/2ml;

039713033 - «10mg/Ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 20mg/2ml;

039713045 - «10mg/Ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 80mg/8ml;

039713058 - «10mg/Ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 80mg/8mlM;

039713060 - «10mg/Ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 80mg/8ml;

039713072 - «10 Mg/Ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 160 Mg/16 Ml;

039713084 - «10 Mg/Ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini da 160 Mg/16 Ml;

039713096 - «10 Mg/Ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini da 160 Mg/16 Ml.

Titolare A.I.C.: SANDOZ S.p.a.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07354

Proroga smaltimento scorte relativamente al medicinale per uso umano «Prozac».

Estratto determinazione V&A/ 1777 del 9 settembre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente a:

medicinale: «PROZAC».

Confezioni:

025970029 - «20 Mg/5 Ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 60 Ml;

025970043 - «20 Mg capsule rigide» 28 capsule in blister Pvc/Al;

025970056 - «20 Mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister Pvc/Pe/Pctfe/Al.

Titolare A.I.C.: ELI LILLY Italia S.p.a.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07355

Proroga smaltimento scorte relativamente al medicinale per uso umano «Glucosio Baxter».

Estratto determinazione V&A/1780 del 9 settembre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente a:

medicinale: GLUCOSIO BAXTER.

Confezioni:

040258016 - «10% soluzione per infusione» 30 sacche Viaflo da 250 Ml;

040258028 - «10% soluzione per infusione» 36 sacche Viaflo da 250 Ml;

040258030 - «10% soluzione per infusione» 20 sacche Viaflo da 500 Ml;

040258042 - «10% soluzione per infusione» 24 sacche Viaflo da 500 Ml;

040258055 - «10% soluzione per infusione» 10 sacche Viaflo da 1000 Ml;

040258067 - «10% soluzione per infusione» 12 sacche Viaflo da 1000 Ml;

040258079 - «10% soluzione per infusione» 1 sacca Viaflo da 250 Ml;

040258081 - «10% soluzione per infusione» 1 sacca Viaflo da 500 Ml;

040258093 - «10% soluzione per infusione» 1 sacca Viaflo da 1000 Ml.

Titolare A.I.C.: BAXTER S.p.a.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07356

Proroga smaltimento scorte relativamente al medicinale per uso umano «Ondansetron Kabi».

Estratto determinazione V&A/1781 del 9 settembre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente a:

medicinale: ONDANSETRON KABI

Confezioni:

037389018 - «2 Mg/Ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 2 Ml;

037389020 - «2 Mg/Ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 Ml;

037389032 - «2 Mg/Ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 2 Ml;

037389044 - «2 Mg/Ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 4 Ml;

037389057 - «2 Mg/Ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 4 Ml;

037389069 - «2 Mg/Ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 4 Ml.

Titolare A.I.C..: FRESEN*IUS* KABI Italia S.r.l.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilascio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07357

Proroga smaltimento scorte relativamente a taluni medicinali per uso umano.

Estratto determinazione V&A/1782 del 9 settembre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente ai medicinale elencati nella tabella sotto riportata;

Titolare A.I.C. : ACTAVIS Group PTC EHF.

MEDICINALI:

Medicinale	Numero e data della comunicazione/ determinazione	Pubblicazione in G.U.
SIMVASTATINA ACTAVIS PTC	Determinazione n. 81/2014 del 18/03/2014	*G.U.* n. 87 del 18/04/2014
OLANZAPINA ACTAVIS	Comunicazione V&A/P/29065 del 17/03/2014	*G.U.* n. 40 del 3/04/2014
ACICLOVIR ACTAVIS	Comunicazione V&A/P/24346 del 05/03/2014	*G.U.* n. 34 del 20/03/2014
MIRTAZAPINA ACTAVIS	Comunicazione V&A/P/29055 del 17/03/2014	*G.U.* n. 40 del 03/04/2014
MICOFENOLATO MOFETILE ACTAVIS PTC	Comunicazione V&A/P/20814 del 25/02/2014	*G.U.* n. 31 del 13/03/2014

È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

In ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, i farmacisti sono tenuti a consegnare il fglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07358

Proroga smaltimento scorte relativamente al medicinale per uso umano «Citarabina Accord».

Estratto determinazione V&A/1783 del 9 settembre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente a:

medicinale: CITARABINA ACCORD.

Confezioni:

042356016 - "100 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione" 1 flaconcino in vetro da 1 ml;

042356028 - "100 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione" 5 flaconcini in vetro da 1 ml;

042356030 - "100 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione" 1 flaconcino in vetro da 5 ml;

042356042 - "100 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione" 5 flaconcini in vetro da 5 ml;

042356055 - "100 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione" 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

042356067 - "100 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione" 1 flaconcino in vetro da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Accord Heathacare Italia S.r.l.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore Generale dell'AIFA concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali" n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37, del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07359

Proroga smaltimento scorte relativamente al medicinale per uso umano «Amaryl».

Estratto determinazione V&A/1784 del 9 settembre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente a:

Medicinale: AMARYL.

Confezioni:

032845012 – "2 mg compresse" 30 compresse

032845024 – "2 mg compresse" 120 compresse in blister Pvc/Al;

032845051 – "1 mg compresse" 20 compresse in blister Pvc/Al;

032845063 – "1 mg compresse" 30 compresse in blister Pvc/Al;

032845075 – "1 mg compresse" 50 compresse in blister Pvc/Al;

032845087 – "1 mg compresse" 60 compresse in blister Pvc/Al;

032845099 – "1 mg compresse" 90 compresse in blister Pvc/Al;

032845101 – "1 mg compresse" 120 compresse in blister Pvc/Al;

032845113 – "2 mg compresse" 20 compresse in blister Pvc/Al;

032845125 – "2 mg compresse" 50 compresse in blister Pvc/Al;

032845137 – "2 mg compresse" 60 compresse in blister Pvc/Al;

032845149 – "2 mg compresse" 90 compresse in blister Pvc/Al;

032845152 – "3 mg compresse" 20 compresse in blister Pvc/Al;

032845164 – "3 mg compresse" 30 compresse in blister Pvc/Al;

032845176 – "3 mg compresse" 50 compresse in blister Pvc/Al;

032845188 – "3 mg compresse" 60 compresse in blister Pvc/Al;

032845190 – "3 mg compresse" 90 compresse in blister Pvc/Al;

032845202 – "3 mg compresse" 120 compresse in blister Pvc/Al;

032845214 – "4 mg compresse" 20 compresse in blister Pvc/Al;

032845226 – "4 mg compresse" 30 compresse in blister Pvc/Al;

032845238 – "4 mg compresse" 50 compresse in blister Pvc/Al;

032845240 – "4 mg compresse" 60 compresse in blister Pvc/Al;

032845253 – "4 mg compresse" 90 compresse in blister Pvc/Al;

032845265 – "4 mg compresse" 120 compresse in blister Pvc/Al;

032845277 – "6 mg compresse" 20 compresse in blister Pvc/Al;

032845289 – "6 mg compresse" 30 compresse in blister Pvc/Al;

032845291 – "6 mg compresse" 60 compresse in blister Pvc/Al;

032845303 – "6 mg compresse" 90 compresse in blister Pvc/Al;

032845315 – "6 mg compresse" 120 compresse in blister Pvc/Al;

032845327 – "6 mg compresse" 50 compresse in blister Pvc/Al;

032845339 – "1 mg compresse" 14 compresse in blister Pvc/Al;

032845341 – "1 mg compresse" 280 compresse in blister Pvc/Al;

032845354 – "1 mg compresse" 28 compresse in blister Pvc/Al;

032845366 – "1 mg compresse" 112 compresse in blister Pvc/Al;

032845378 – "2 mg compresse" 14 compresse in blister Pvc/Al;

032845380 – "2 mg compresse" 280 compresse in blister Pvc/Al;

032845392 – "2 mg compresse" 28 compresse in blister Pvc/Al;

032845404 – "2 mg compresse" 112 compresse in blister Pvc/Al;

032845416 – "3 mg compresse" 14 compresse in blister Pvc/Al;

032845428 – "3 mg compresse" 280 compresse in blister Pvc/Al;

032845430 – "3 mg compresse" 28 compresse in blister Pvc/Al;

032845442 – "3 mg compresse" 112 compresse in blister Pvc/Al;

032845455 – "4 mg compresse" 14 compresse in blister Pvc/Al;

032845467 – "4 mg compresse" 280 compresse in blister Pvc/Al;

032845479 – "4 mg compresse" 28 compresse in blister Pvc/Al;

032845481 – "4 mg compresse" 112 compresse in blister Pvc/Al;

032845493 – "6 mg compresse" 14 compresse in blister Pvc/Al;

032845505 – "6 mg compresse" 280 compresse in blister Pvc/Al;

032845517 – "6 mg compresse" 28 compresse in blister Pvc/Al;

032845529 – "6 mg compresse" 112 compresse in blister Pvc/Al.

Titolare A.I.C.: Sanofi Aventis S.p.a.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore Generale dell'AIFA concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali" n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37, del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07360

Proroga smaltimento scorte relativamente al medicinale per uso umano «Glimepiride Mylan Generics».

Estratto determinazione V&A/1800 del 10 settembre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente a:

Medicinale: GLIMEPIRIDE MYLAN GENERICS.

Confezioni:

036958015 – "2 mg compresse" 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036958027 – "2 mg compresse" 50 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036958039 – "2 mg compresse" 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036958041 – "2 mg compresse" 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036958054 – "2 mg compresse" 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036958066 – "2 mg compresse" 120 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036958078 – "2 mg compresse" 250 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore Generale dell'AIFA concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali" n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2.In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07361

Proroga smaltimento scorte relativamente al medicinale per uso umano «Eligard».

Estratto determinazione V&A/1802 del 10 settembre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente a:

Medicinale: ELIGARD.

Confezioni:

036967038 – "7,5 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 kit con 1 siringa preriempita polvere + 1 siringa preriemp. solvente in vaschetta termoformata;

036967040 – "22,5 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 kit con 1 siringa preriempita polvere + 1 siringa preriemp. solvente in vaschetta termoformata;

036967065 – "45 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 kit con 1 siringa preriemepita polvere + 1 siringa preriemp. solvente in vaschetta termoformata.

Titolare A.I.C.: Astellas Pharma S.p.a.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore Generale dell'AIFA concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali" n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37, del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07362

Proroga smaltimento scorte relativamente al medicinale per uso umano «Anastrozolo Sandoz».

Estratto determinazione V&A/1801 del 10 settembre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente a:

medicinale: ANASTROZOLO SANDOZ.

Confezioni:

038924015 – "1 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister Pvc/Al;

038924027 – "1 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister Pvc/Al;

038924039 – "1 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister Pvc/Al;

038924041 – "1 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister Pvc/Al;

038924054 – "1 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister Pvc/Al;

038924066 – "1 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister Pvc/Al;

038924078 – "1 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in blister Pvc/Al;

038924080 – "1 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister Pvc/Al;

038924092 – "1 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister Pvc/Al;

038924104 – "1 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister Pvc/Al;

038924116 – "1 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in flacone Hdpe;

038924128 - "1 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in flacone Hdpe;

038924130 - "1 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in flacone Hdpe;

038924142 - "1 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in flacone Hdpe;

038924155 - "1 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in flacone Hdpe;

038924167 - "1 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in flacone Hdpe;

038924179 - "1 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in flacone Hdpe;

038924181 - "1 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in flacone Hdpe;

038924193 - "1 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in flacone Hdpe;

038924205 - "1 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in flacone Hdpe.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore Generale dell'AIFA concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali" n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2.In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07363

Proroga smaltimento scorte relativamente al medicinale per uso umano «Vesiker».

Estratto determinazione V&A/1815 del 10 settembre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente a:

medicinale: VESIKER.

Confezioni:

036564019 – "5 mg" 3 compresse rivestite con film in blister Pvc/Al;

036564021 – "5 mg" 5 compresse rivestite con film in blister Pvc/Al;

036564033 – "5 mg" 10 compresse rivestite con film in blister Pvc/Al;

036564045 – "5 mg" 30 compresse rivestite con film in blister Pvc/Al;

036564058 – "5 mg" 50 compresse rivestite con film in blister Pvc/Al;

036564060 – "5 mg" 60 compresse rivestite con film in blister Pvc/Al;

036564072 – "5 mg" 90 compresse rivestite con film in blister Pvc/Al;

036564084 – “5 mg” 100 compresse rivestite con film in blister Pvc/Al;

036564096 – “10 mg” 3 compresse rivestite con film in blister Pvc/Al;

036564108 – “10 mg” 5 compresse rivestite con film in blister Pvc/Al;

036564110 – “10 mg” 10 compresse rivestite con film in blister Pvc/Al;

036564122 – “10 mg” 30 compresse rivestite con film in blister Pvc/Al;

036564134 – “10 mg” 50 compresse rivestite con film in blister Pvc/Al;

036564146 – “10 mg” 60 compresse rivestite con film in blister Pvc/Al;

036564159 – “10 mg” 90 compresse rivestite con film in blister Pvc/Al;

036564161 – “10 mg” 100 compresse rivestite con film in blister Pvc/Al;

036564173 – “5 mg” 20 compresse rivestite con film in blister Pvc/Al;

036564185 – “10 mg” 20 compresse rivestite con film in blister Pvc/Al;

036564197 – “5 mg compresse rivestite con film” 200 compresse in blister Pvc/Al;

036564209 – “10 mg compresse rivestite con film” 200 compresse in blister Pvc/Al;

036564211 – “5 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in flacone Hdpe con tappo in Pp;

036564223 – “10 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in flacone Hdpe con tappo in Pp.

Titolare A.I.C.: Astellas Pharma S.p.a.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore Generale dell’AIFA concernente “Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali” n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell’art. 37, del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall’art. 44, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2.In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07364

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell’art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 , n. 150, si rende noto che:

1) La sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco di essa indicato, ha cessato la propria attività connessa all’uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all’art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di Commercio I.A.A. di Verona con determinazione dirigenziale n. 425 del 10 settembre 2014. Due punzoni su tre in dotazione all’impresa sono stati riconsegnati alla CCIAA di Verona che ha provveduto al ritiro e alla deformazione.

n. marchio	Impresa	Sede
147VR	ORODOC SNC DI LUCA FOSSATI & C.	VIA CATINACCIO 18 37029 S. PIETRO IN CARIANO

2) La sottoelencata impresa ha presentato regolare denuncia di smarrimento del punzone indicato nella relativa casella.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo alla Camera di Commercio I.A.A. di Verona.

n. marchio	Ditta	Sede	Punzoni smarriti
147VR	ORODOC SNC DI LUCA FOSSATI & C.	VIA CATINACCIO 18 37029 S. PIETRO IN CARIANO (VR)	1

14A07426

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Butagran Equi» 200 mg/g polvere orale per cavalli.

Estratto del provvedimento n. 729 del 4 settembre 2014

Oggetto: Medicinale veterinario “BUTAGRAN EQUI” 200 mg/g polvere orale per cavalli - A.I.C. n. 104470024.

Titolare: Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 - 4941 VX Raamsdonksveer, Olanda.

Numero procedura europea: UK/V/0394/001/IB/002.

Si autorizza l’estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da 2 anni a 3 anni.

Per effetto della variazione sopra indicata il punto 6.3 del SPC del prodotto deve essere modificato come di seguito indicato:

6.3 Periodo di validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: usare immediatamente dopo l’apertura.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A07365

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ecomectin» 5mg/ml Pour-on Bovini.

Estratto provvedimento n. 738 del 5 settembre 2014

Medicinale veterinario ECOMECTIN 5mg/ml Pour-on Bovini (A.I.C. nn. 103586).

Titolare: Eco Animal Health Ltd 78 Coombe Road London KT3 4QS UK.

Numero procedura europea: IE/V/0108/001/II/006/G.

Si autorizzano, relativamente al prodotto finito:

la riduzione del periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita da 3 anni a 2 anni;

la modifica del limite della specifica a fine validità del titolo dell'ivermectina, da 95,0% - 105% a 90,0% - 105,0%;

la modifica del limite della specifica a fine validità delle impurezze totali da ≤ 5,0% a ≤ 6,0%

La variazione identificata con il numero di procedura sopra indicata comporta la modifica dei seguenti punti del SPC e eventuali relative sezione del foglietto illustrativo e/o delle etichette, come di seguito indicato:

1 - Nome del medicinale veterinario

ECOMECTIN 5 mg/ml Pour-on Bovini

Ecomectin 5mg/ml Pour-on Solution for cattle (IE, UK)

Ecomectin 5mg/ml Cattle Pour-on (BE)

Ecomectin 5mg/ml Rind Pour-on (DE)

Endectine Pour-on (FR)

Ecomectin Pour-on 0,5% Solucã para uncã0 contìnua para bovinos (PT)

Divamectin 5mg/ml Διάλνμα γία επίχνσησε βοοειδη (EL)

2 - Composizione qualitativa e quantitativa

Un ml contiene:

Principio attivo:

Ivermectina 5 mg

Eccipienti:

Così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti

6.3 - Periodo di validità.

Periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi.

Le confezioni in commercio del medicinale veterinario prodotte da almeno 24 mesi devono essere ritirate immediatamente, mentre quelle prodotte da meno di 24 mesi devono essere adeguate, per quanto concerne la modifica della validità, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A07366

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Diluente vaccini aviari Nobilis Liofil Intervet».

Estratto provvedimento n. 701 del 28 agosto 2014

Medicinale veterinario DILUENTE VACCINI AVIARI NOBILIS LIOFIL INTERVET.

Confezioni:

flacone da 100 ml A.I.C. n. 103017012

flacone da 200 ml A.I.C. n. 103017024

flacone da 400 ml A.I.C. n. 103017036

sacca collassabile da 200 ml in PE A.I.C. n. 103017048

sacca collassabile da 400 ml in PE A.I.C. n. 103017051

Titolare A.I.C.: INTERVET INTERNATIONAL B.V. con sede in Wim de Körverstraat 35 - 5831 - AN Boxmeer - Olanda.

Modifica: Variazione di tipo II (B.II.e.1.b.2): Modifica del confezionamento primario del prodotto Finito. Modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore. Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

Si autorizzano, per la specialità medicinale indicata in oggetto le modifiche di seguito riportate:

Variazione di tipo II (B.II.e.1.b.2)

Viene aggiunto un nuovo confezionamento primario del prodotto finito:

Sacche collassabili in MLP (Farm. Eur. 3.2.2.1) da 200 ml.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati come segue:

Al Punto 6.5 dell'RCP viene aggiunto:

Sacche collassabili in MLP (Farm. Eur. 3.2.2.1) da 200 ml;

Al Punto 8 dell'RCP viene aggiunto:

Sacca in MLP da 200 ml A.I.C. n. 103017063

Al Punto 10 dell'RCP viene modificata la data di revisione del testo.

Data di revisione del testo: agosto 2014.

Al Punto CONFEZIONI delle INFORMAZIONI DA APPORRE SULL'IMBALLAGGIO ESTERNO (per le sacche in PE da 200 o 400 ml, Sacca in MLP da 200 *ml)* viene aggiunto:

Sacca in MLP da 200 ml.

Al Punto NUMERI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO delle INFORMAZIONI DA APPORRE SULL'IMBALLAGGIO ESTERNO (per le sacche in PE da 200 o 400 ml, Sacca in MLP da 200 *ml)* viene aggiunto il n. di AIC della nuova confezione:

Sacca in MLP da 200 ml: A.I.C. n. 103017063

Al Punto ALTRE INFORMAZIONI del foglietto illustrativo viene aggiunto:

Sacca in MLP da 200 ml.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

La modifica dei termini dell'AIC del medicinale sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il termine di cui al Regolamento (CE) n. 1234/2008 e successive modificazioni.

14A07367

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Stabox 1000 mg/g» polvere per somministrazione in acqua da bere per polli, anatre, tacchini.

Estratto provvedimento n. 727 del 4 settembre 2014

Medicinale veterinario STABOX 1000 mg/g polvere per somministrazione in acqua da bere per polli, anatre, tacchini (A.I.C. nn. 104582).

Titolare: Virbac Tierarzneimittel GmbH, Rögen 20 - 23843 Bad Oldesloe Germania.

Numero procedura europea: UK/V/0402/001/IB/001.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da 2 anni a 3 anni.

Per effetto della variazione sopra indicata il punto 6.3 del SPC del prodotto deve essere modificato come di seguito indicato:

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni

Periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi

Periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A07368

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-228) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.